Naturalizzazione agevolata per coniugi di cittadino/a svizzero/a

secondo il diritto federale - art. 21 cpv. 1 della Legge sulla cittadinanza (LCit)

Condizioni di naturalizzazione

Chiunque vive da tre anni in unione coniugale stabile ed effettiva con il/la proprio/a coniuge svizzero/a ed ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente l'inoltro della domanda, può richiedere la naturalizzazione agevolata. Si tiene conto della durata del matrimonio e della durata dell'unione registrata, a condizione che quest'ultima sia stata trasformata in matrimonio dall'ufficio dello stato civile.

Se il/la coniuge muore prima della presentazione della domanda, la naturalizzazione agevolata non è possibile.

Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'art. 12 cpv. 1 e 2 LCit (art. 20 cpv. 1 LCit). Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (p.es. nessuna imposta in arretrato, nessuna esecuzione, nessun attestato di carenza beni, nessuna iscrizione nel casellario giudiziale);
- dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- dalla facoltà di esprimersi in una lingua nazionale (almeno B1 per l'orale e A2 per lo scritto);
- dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione (nessun percepimento di prestazioni d'aiuto sociale o rimborso totale di quelle percepite); e
- dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione dei membri della famiglia.

Inoltre, il/la richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Le condizioni sopraccitate debbono essere soddisfatte in maniera cumulativa. Le stesse vengono precisate nel 2° capitolo dell'ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01).

Procedura

Dopo aver compilato il relativo formulario in tutte le sue parti, questo dev'essere inviato, per posta e insieme a tutti i documenti richiesti al seguente indirizzo: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern. Non appena la domanda sarà pervenuta alla SEM, sarà inviata una conferma di ricezione e, separatamente, una fattura per il pagamento degli emolumenti della procedura. La SEM esaminerà la domanda solo dopo l'avvenuto pagamento. In seguito, incaricherà tutti i Cantoni in cui il candidato ha vissuto nei cinque anni precedenti l'inoltro della domanda, di redigere un rapporto d'indagine.

L'autorità cantonale competente, designata dalla legge cantonale, contatterà l'interessato ed effettuerà un colloquio personale (o una visita a domicilio), che si svolgerà, in principio, nella lingua parlata nel luogo di residenza. Durante tale colloquio saranno trattati tutti gli aspetti determinanti per naturalizzazione, tra cui anche le conoscenze geografiche, storiche, politiche e sociali sulla Svizzera. Si possono trovare informazioni sulla Svizzera sui seguenti siti:

- www.ch.ch;
- www.swissinfo.ch > Menu > Guida alla Svizzera;
- www.bk.admin.ch > Documentazione > La Confederazione in breve.

Sulla base dei rapporti d'indagine ottenuti, la SEM verificherà se tutte le condizioni di naturalizzazione sono adempiute e, se necessario, compirà ulteriori indagini. Prima di esprimersi favorevolmente in merito alla domanda presentata, la SEM consulterà le autorità del futuro Cantone d'origine.

Costi della procedura

Per le decisioni sulla naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit, la SEM riscuote un emolumento pari a CHF 500.-- a cui si aggiunge un importo di CHF 400.-- destinato alle autorità cantonali incaricate di redigere il rapporto d'indagine, per un totale di CHF 900.-- (art. 25 cpv. 1 lett. b OCit e art. 25 cpv. 3 lett. a OCit). Gli emolumenti sono riscossi a fondo perso, ciò significa che non saranno rimborsati indipendentemente dall'esito della procedura. La SEM fissa un termine adeguato per il pagamento degli emolumenti menzionati. Nel caso in cui questo non avvenga entro il termine previsto, la SEM non entrerà nel merito della domanda e la stralcerà senza ulteriori comunicazioni (art. 27 cpv. 3 OCit). Non è previsto un pagamento rateale.

Eventuale perdita della cittadinanza attuale

La legislazione svizzera permette alle persone naturalizzate di mantenere la loro cittadinanza d'origine. Nonostante ciò, l'acquisizione volontaria della cittadinanza svizzera potrebbe provocare la perdita automatica di quella originariamente posseduta, qualora la legge del Paese d'origine lo preveda. Informazioni precise al riguardo possono essere fornite unicamente dalle autorità diplomatiche e consolari del Paese d'origine.

Troverete maggiori informazioni in merito alla procedura di naturalizzazione sul sito:
www.sem.admin.ch

Ritiro formulari ed informazioni

I formulari necessari per le pratiche di naturalizzazione sono a disposizione presso la:
Cancelleria comunale – c/o Palazzo municipale – Piazza Col. C. Bernasconi 1 –
6830 Chiasso, tel 058 / 122 48 21, e-mail: municipio@chiasso.ch